



## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2021/00131**

Del: **03/12/2021**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

**OGGETTO:** Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aperto in alcune aree della città nel periodo natalizio – Obbligo di transito pedonale a senso unico in via dei Calzaiuoli e via Calimala – Divieto transito veicolare in via Gioberti - “Acquisti sicuri”.

### IL SINDACO

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 ed in particolare la legge 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-legge 19/2020, convertito nella legge 35/2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che, all'art. 1, comma 2, consente di non indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;

**VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute in data 22 giugno 2021, “Ulteriori misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca", secondo cui, *"Fermo restando quanto previsto dall'[art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#), che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario"*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 28 ottobre 2021, che ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui all'Ordinanza in data 22 giugno 2021, predetta;

**VISTO** l'art. 11 c. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede che può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

**CONSIDERATO che:**

- allo stato attuale, l'indice di diffusione del SARS-CoV-2 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle strade e piazze del centro storico della Città di Firenze, secondo la tradizione ed in ragione della sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di pubblico, con frequente possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto e conseguente impossibilità a garantire il necessario distanziamento interpersonale;
- detto incremento considerevole di presenze di persone all'aperto sarà, secondo quanto registrato negli anni precedenti, particolarmente concentrato in alcune aree, interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi di maggior richiamo;
- in data 3 dicembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti l'andamento del contagio da SARS-CoV-2 nel territorio metropolitano fiorentino, ed è stata condivisa l'opportunità di garantire, anche mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, l'applicazione delle misure di prevenzione in essere;

**RITENUTO che:**

- nel rispetto del principio di proporzionalità, nella situazione sopra descritta è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, ed in particolare quelle volte a rendere effettiva, attraverso univoche indicazioni ai cittadini ed ai turisti, la portata applicativa concreta di quanto previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 giugno 2021

in tema di obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all'aperto, quale misura di prevenzione necessaria in tutti i casi in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

- pertanto, allo scopo di prevenire un'ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio fiorentino, occorra adottare nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie la misura di prevenzione dell'obbligo di indossare anche nei luoghi all'aperto le mascherine nelle aree della città e nelle fasce orarie in cui è presumibile che altrimenti il distanziamento interpersonale non possa essere adeguatamente assicurato;

- detta misura potrà essere prorogata per i primi giorni del 2022 e fino all'Epifania, alla luce dei dati del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza, qualora venga prorogato il termine di applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'art. 1 dell'Ordinanza 22 giugno 2021, sopra richiamate;

- risulta necessario disporre, per le giornate di sabato 18, domenica 19 e venerdì 24 dicembre 2021 - durante le quali si prevede un grande accesso di persone nel Centro storico per gli acquisti natalizi - una speciale disciplina di regolazione del transito pedonale nelle strade a più intensa presenza e frequentazione commerciale, finalizzata a prevenire gli assembramenti;

**VISTI** gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4, 4-bis, e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**CONSIDERATO** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

**1. Nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre 2021,**

**dalle ore 10.00 alle ore 22.00**

**è disposto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all'aperto nelle aree di circolazione sotto riportate:**

- Cosiddetto Quadrilatero Romano, delimitato dal perimetro, anch'esso ricompreso nello stesso, formato da Piazza Duomo - Piazza S. Giovanni - Via de Pecori - Via dell'Agli- Piazza Antinori -Via Tornabuoni-Piazza S. Trinità - L.no Acciaiuoli - Via Por S. Maria - Ponte Vecchio - Via Vacchereccia - Piazza della Signoria - Via de Gondi - Via del Proconsolo
- Piazzale degli Uffizi
- Via dei Neri
- Piazza San Lorenzo e via Borgo San Lorenzo;
- Piazza Santa Croce
- Via Gioberti
- Borgo La Croce, via Pietrapiana

- piazzale Oriana Fallaci con accesso da viale Strozzi e p.le Caduti dell'Egeo (cosiddetto Giardino della Fortezza)
- Centro commerciale San Donato.

In ogni caso è disposto l'obbligo anche all'aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, mercati, mercatini natalizi, fiere e fierucole di vario genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all'aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021.

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

## **2. Nei giorni 18, 19 e 24 dicembre 2021 dalle ore 14,00 alle ore 20,00**

**il transito pedonale è regolato a senso unico con accesso e deflusso da punti obbligati**, delimitati da transennature presidiate dalla Polizia Municipale con l'ausilio di personale volontario nelle seguenti aree pedonali:

- **via dei Calzaiuoli (tratto fra via de' Tosinghi e Porta Rossa)** con transito dei pedoni con accesso lato piazza Duomo e uscita lato piazza della Signoria.

- **via Calimala (tratto porta Rossa-piazza della Repubblica)** con transito dei pedoni con accesso da Porta Rossa e uscita lato piazza della Repubblica.

## **3. Nei giorni 8, 12, 19 e 24 dicembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 20,00**

**è vietato il transito veicolare in via Gioberti.**

**4.** Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00.

**5.** Il Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze definiscono, con propri provvedimenti e per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione a quanto disposto ai punti precedenti. Per la regolamentazione del traffico pedonale potranno essere utilizzate transenne che verranno preventivamente messe a disposizione dalle società di servizi partecipate dal Comune di Firenze o ad esso legate da contratti di appalto o concessione. Per le attività di installazione, nonché di

informazione ed instradamento, al fine di facilitare l'accesso o il deflusso delle persone, la Polizia Municipale potrà essere coadiuvata da volontari del sistema della protezione civile, steward e personale di associazioni di volontariato o ditte esterne che lavorano per la gestione della mobilità cittadina.

## **INFORMA**

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

**Firenze, lí 03/12/2021**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Sindaco**

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.